

TRIBUNALE MILANO

16 APRILE 2004

ESTENSORE: FRATTIN

PARTI: SOBACCHI

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

S.P.A.

(avv.ti R. Scognamiglio,  
C. Scognamiglio, Grande)**Giornalista****telecineoperatore • Diritto  
di firmare il servizio**

• Sussiste

*Il giornalista — anche se informa per immagini — deve avere il proprio nome pubblicato come autore — o coautore — del servizio, al pari del redattore che scrive, con il conseguente diritto alle indennità previste nei casi di cessione o riversamento dei servizi dei quali è autore o coautore.*

**Mancato riconoscimento  
del diritto di firma**

- Inadempimento contrattuale del datore di lavoro • Sussiste
- Risarcimento del danno

*I comportamenti del datore di lavoro volti a non riconoscere i diritti del « giornalista per immagini » quale autore dei servizi realizzati costituiscono inadempimento contrattuale, fonte di evidente danno risarcibile da liquidarsi nella misura del 30% della retribuzione pro tempore maturata.*

**C**on ricorso depositato il 29 aprile 2003 il ricorrente esponeva, in sintesi: di essere dipendente della Rai dal 1977 e di aver svolto sempre attività di telecineoperatore addetto ai servizi giornalistici (telegiornali); di aver ottenuto, al termine di un lungo iter giudiziario, il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta e dei conseguente obbligo della Rai di applicargli il contratto di lavoro giornalistico e il contratto Rai Usigrai con decorrenza dall'iscrizione all'Albo dei Giornalisti (15 dicembre 1988), sotto gli aspetti sia economici sia normativi; che la Rai lo aveva in effetti inquadrato come redattore ma che, sotto il profilo delle mansioni, delle responsabilità, della subordinazione gerarchica, egli era ed è tuttora trattato come un operatore di ripresa o telecineoperatore (Tco), categoria formalmente istituita nel 1989 dalla contrattazione collettiva; che, in concreto, a differenza dei redattori ordinari, egli: 1) non ha un posto fisso di lavoro (scrivania, telefono, computer) ma deve condividere con numerosi Tco tre sole postazioni; 2) non firma i servizi da lui realizzati né — quando li realizza in coppia con altri giornalisti — li « cofirma », apparendo in video « servizio di XXX (redattore ordinario, inviato, ecc.) e « riprese di Maurizio Sobacchi » (come per gli altri Tco); 3) non firma neppure i servizi o parti di servizi da lui autonomamente realizzati, ad esempio interviste, che vengono attribuite ai colleghi « redattori »; non percepisce alcuna indennità, a differenza dei redattori, per la cessione di servizi all'estero, la quale — per di più — ha ad oggetto quasi sempre le sole immagini e gli effetti sonori, cioè proprio la parte specificamente frutto della sua professionalità; *idem* per il caso di riversamento dei servizi ad altre sedi Rai; 4) non può condurre in radio e video il « Gazzettino Padano » e il TG 3 regionale; 5) a differenza di tutti gli altri redattori, non è assegnato ad alcuna area tematica in cui è divisa la redazione, ma opera indistintamente per tutte le aree; 6) pur avendo la ragguardevole anzianità aziendale di cui sopra, essendo parificato ai Tco, deve spesso rispondere a giovanissimi redattori, anche di prima nomina; 7) non compare mai nell'organico dei giornalisti presenti in redazione, ma soltanto nell'elenco delle *troupe* dei Tco, se non addirittura come semplice « operatore »; come

pure non compare negli orari dei giornalisti ma in quello dei Tco; 3) per anni, pur essendo egli redattore, è dovuto dipendere da un Tco. Affermato che, oltretutto, in conseguenza di tutte tali disparità di trattamento, gli è preclusa ogni possibilità di carriera giornalistica, argomentato in diritto sulla figura del redattore e del Tco alla luce della storia della Rai e della contrattazione collettiva, chiedeva: dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere utilizzato quale « giornalista professionista redattore ordinario » e condannarsi la Rai ad inquadrarlo ed utilizzarlo come tale; accertarsi l'intervenuta dequalificazione operata dalla Rai a partire dall'accertamento giudiziale della sua qualifica giornalistica (sent. 29 maggio 1991 Pret. Milano) o dal passaggio in giudicato di tale riconoscimento (Cass. Sent. n. 9987/101), accertarsi il comportamento di *mobbing* posto in essere dalla Rai e condannarsi la Rai al risarcimento del danno nella misura di giustizia, anche per la « perdita di *chance* » relativa alla possibilità di carriera e comunque per l'inadempimento contrattuale.

Si costituiva la convenuta Rai chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Interrogate le parti e ritenuti sostanzialmente pacifici i fatti di causa, questa veniva discussa e quindi decisa dandosi lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — In primo luogo non è fondata l'affermazione attorea di aver avuto giudizialmente riconosciuta la qualifica di « redattore ordinario ». Il ricorrente ha avuto riconosciuto lo *status* di giornalista e la sua attività di ripresa è stata riconosciuta, prima dall'autorità giudiziaria e poi anche dalla contrattazione collettiva, di natura giornalistica. Altra cosa è dire che egli è stato riconosciuto a tutti gli effetti un redattore ordinario nel senso della sua completa fungibilità tra contenuti testuali « in voce » e contenuti di immagini. Quantunque la natura effettivamente giornalistica dei contributi informativi di immagine — si usa dire che siamo nella civiltà dell'immagine — sia stata giustamente riconosciuta anche dai contraenti collettivi, il mestiere di chi legge e/o scrive dei testi per il video resta ontologicamente e storicamente diverso da quello di chi informa attraverso le immagini: anche se può accadere che un giornalista sia capace di fare entrambe le cose — e probabilmente è così per il ricorrente — non vi è dubbio che si ha a che fare con professionalità ben distinte, che richiedono un tirocinio e un'esperienza del tutto diverse: si può essere ottimi telecineoperatori giornalisti e non saper scrivere bene e — assai più frequentemente, anzi normalmente è così — essere ottimi scrittori e dicitori e *non sapere nulla di primi piani, obiettivi e luci*.

Trattandosi dunque — il fatto sembra innegabile — di due professionalità diverse, nessuno che abbia sempre operato nell'una può pretendere di essere adibito all'attività propria dell'altra. Il ricorrente non si spinge a chiedere questo esplicitamente ma — attraverso la rivendicazione di un ruolo « pieno » di redattore ordinario, sembra voler superare surrettiziamente questo inevitabile discrimine. Così, non pare possa parlarsi di dequalificazione professionale per il fatto di non poter svolgere mansioni che non si sono mai svolte, né pare possibile che chi ha sempre fatto essenzialmente informazione per immagini possa aspirare a fare il caporedattore sui redattori ordinari che scrivono e parlano: potrà farlo limitatamente alla « redazione immagini », quando ce ne sarà una.

Detto questo, una parte delle discriminazioni lamentate dal ricorrente sono conseguenti ai ruoli diversi di cui si è detto finora. Vi sono certa-

mente, invece, alcuni aspetti dei comportamenti della Rai nei confronti del ricorrente che non rispettano la natura giornalistica della sua professionalità. Essenzialmente, ma si tratta di aspetti di estrema importanza, sono quelli che negano al giornalista una caratteristica essenziale della sua attività, cioè la firma del servizio. Il giornalista — anche se informa raccogliendo immagini — deve avere il proprio nome pubblicato come quello dell'autore — o coautore — del servizio, al pari del redattore che scrive; non può figurare soltanto come un ausiliario del redattore (testuale), ma deve apparire come coautore vero e proprio del servizio composto (anche) dalle immagini da lui raccolte. Ancor più tale diritto è evidente quando il servizio — ad esempio un'intervista — è tutto opera sua. Dal suo diritto alla propria immagine di autore deriva il diritto alle indennità previste nei casi di cessione o riversamento dei servizi dei quali è autore o coautore. I comportamenti della Rai che non hanno riconosciuto tali diritti, connessi alla qualifica di giornalista, costituiscono inadempimento contrattuale, fonte di evidente danno risarcibile. Parlare di « mobbing » è chiaramente fuori luogo, essendo completamente diverso nel caso nostro *l'animus* del datore di lavoro ed essendosi di fronte ad una prassi di generale applicazione e non certo mirata sul ricorrente. Quanto alla misura del risarcimento, pare equo il parametro del 30% della retribuzione pro tempore maturata. Le spese, atteso l'esito della lite di solo parziale accoglimento, pare opportuno compensarle per metà tra le parti.

**P. Q. M. — Il Giudice**

Ogni altra o maggiore domanda respinta  
dichiara

la convenuta parzialmente inadempiente nei confronti del ricorrente agli obblighi nascenti dall'applicazione dei ccnl giornalistico nel senso di cui in motivazione; condanna la RAI a risarcire al ricorrente il danno professionale e d'immagine conseguente all'inadempimento, determinato equitativamente nel 30% della retribuzione a decorrere dal 1 agosto del 2001, con rivalutazione e interessi dalla data della domanda giudiziale; compensa per metà tra le parti le spese di lite, ponendo a carico della RAI la residua metà determinata in € 2.000,00.